

Supplenze, docente e ATA nello stesso anno scolastico. Quando si può

Sono in tanti a chiedersi nell'ambito del conferimento delle supplenze a tempo determinato se ad esempio è possibile per un collaboratore amministrativo accettare una supplenza come docente oppure l'inverso, qui di seguito vediamo quali possano essere i casi per i quali ciò sia realizzabile.

Può il personale ATA accettare una supplenza come docente?

Sì a condizione che sia di ruolo e che la supplenza sia fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Da cosa è regolamentata questa tipologia di supplenza

La risposta la troviamo nell'art. 59 del CCNL 29/11/2007 tutt' ora in vigore e prevede che:

- *Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.*

Un docente può accettare una supplenza come personale ATA?

No, a stabilirlo è l'art 36 del CCLN: *“il personale docente (a tempo indeterminato) può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”*;

Quindi per il docente non c'è alcun riferimento al fatto che possa ricoprire uno qualsiasi dei profili ATA ma solo la possibilità di accettare nel comparto scuola rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado diverso o per diversa classe di concorso.

I docenti e il personale ATA potranno usufruire di congedi?

*I docenti e gli ATA a tempo indeterminato potranno fruire di particolari **congedi** e ciò è valido anche quando accettano una supplenza di durata annuale in altro profilo.*

Si può essere assunti nello stesso anno scolastico come docente e come personale ATA?

È possibile essere assunti nel profilo docente e in quello ATA nello stesso anno scolastico, **purché i contratti siano separati e non contemporanei**: *“Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di*

personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità” (art.4 comma 3 Regolamento supplenze ATA).

“Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei, specificate ai commi 19 e 20, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.” [Art. 13 comma 22 dell’OM 60/2020]

Pertanto non è possibile accettare in contemporanea due supplenze afferenti a personale ATA e docente, anche se il servizio viene svolto in giornate non coincidenti, ad es. 6 ore come AA solo il sabato e 9 ore come docente dal Lunedì al Venerdì, perchè la durata dei contratti sarebbe comunque coincidente.

Il personale ATA può lasciare una supplenza annuale per accettarne un'altra?

L'accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettarne successivamente una per altro profilo sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

ht Di [Linda Tramontano](#)

[tps://www.orizzontescuola.it/supplenze-docente-e-ata-nello-stesso-anno-scolastico-quando-si-puo/](https://www.orizzontescuola.it/supplenze-docente-e-ata-nello-stesso-anno-scolastico-quando-si-puo/)